LEGGE SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI

# Art. 96

## Vendita di generi di monopolio senza autorizzazione od acquisto da persone non autorizzate alla vendita

Chiunque senza autorizzazione dell'Amministrazione dei monopoli vende o pone in vendita generi di monopolio, e' punito con l'ammenda da L. 300 a L. 1500 se si tratta di sali; da L. 1000 a L. 5000 se trattasi di tabacchi.

Chiunque acquista generi di monopolio da persona non autorizzata alla vendita, e' punito con l'ammenda da L. 200 a L. 1000.

Versione in vigore dal 6 giugno 1946, non più in vigore dal 4 ottobre 2024 · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi |
| Estremi | Legge 17 luglio 1942, n. 907 |
| Titolo | Terzo — Dei reati |
| Capo | II — Delle contravvenzioni |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 1942 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-sul-monopolio-dei-sali-e-dei-tabacchi/art-96-vendita-di-generi-di-monopolio-senza-autorizzazione-od-acquisto-da/versione/4

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it